

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Valutazione della sperimentazione dei Punti di Intervento Rapido (PIR)

TRA

Il **Laboratorio Management e Sanità dell'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna** (di seguito Laboratorio MeS), con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, Partita Iva 01118840501, PEC: istituto-management@sssup.legalmail.it, e sede amministrativa in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 24, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore *pro tempore*, Prof. Lino Cinquini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza dell'art. 50, 4 comma del vigente "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità" e del D.R. n. 746 del 25/10/2023 (di seguito, per brevità, indicato anche come "Istituto" o "Scuola"),

e

L'Azienda U.S.L. Toscana Centro, - C.F. e P. IVA n. 06593810481 – con sede legale in Piazza di Santa Maria Nuova n. 1 in Firenze, rappresentata dal Direttore Generale dr. Valerio Mari, domiciliato per la carica in presso la sede dell'Azienda Sanitaria stessa, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'Azienda di seguito congiuntamente definite Parti

premesse che:

- a) con delibera Giunta Regionale n. 958 del 05/08/2024 "*Progetto "Sperimentazione di punti di intervento rapido territoriali (PIR)"*", Regione Toscana ha approvato il progetto dell'Azienda USL Toscana Centro "SPERIMENTAZIONE DI PUNTI DI INTERVENTO RAPIDO TERRITORIALI (PIR)" di cui alla DGR 541/2024;
- b) in data 6 febbraio 2023 con delibera di Giunta Regionale n. 91/2023 è stato rinnovato l'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e il Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant'Anna per le attività di valutazione delle performance delle aziende ed ulteriori attività di supporto in ambito sanitario ed extra sanitario sino al 2025;
- c) con decreto dirigenziale RT n. 13681/2023 del 22 giugno 2023 è stato approvato il Piano annuale delle attività di ricerca e valutazione del Laboratorio MeS per la Regione Toscana, ove

al punto 5 delle attività previste per il Sistema Sanitario Regionale specificatamente si includono le attività nell'ambito dell'analisi e della valutazione dei modelli organizzativi;

d) ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Scuola Superiore Sant'Anna per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2- Oggetto dell'accordo

L'Azienda U.S.L. Toscana Centro e il Laboratorio MeS collaboreranno alla realizzazione di attività di valutazione della sperimentazione di Punti di Intervento Rapido (PIR) per la continuità assistenziale diurna, che comprende un'indagine finalizzata alla rilevazione e analisi dell'esperienza dei pazienti che usufruiranno del servizio.

Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento del Progetto, i risultati fossero tali da richiedere la modifica del programma di cui all'Allegato tecnico, tale modifica dovrà essere approvata per iscritto congiuntamente dalle Parti.

Ai fini dello svolgimento delle attività, per la realizzazione delle funzioni di sua competenza, come definite al primo comma e come descritte nell'Allegato Tecnico, il Laboratorio MeS si avvarrà del personale dipendente (tecnico-amministrativo, docente e ricercatore), di assegnisti di ricerca e borsisti allo stesso afferenti o di eventuali collaboratori esterni, in conformità alle disposizioni normative vigenti, nonché degli allievi Ph.D della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito "personale").

Art. 3 - Obblighi delle Parti

Mediante la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano a darne esecuzione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Le modalità per la concreta esplicazione della collaborazione saranno concordate tra i Responsabili, indicati al successivo art. 4, in coerenza con quanto espresso nel presente Accordo e secondo le indicazioni dettate nel Progetto, Allegato tecnico.

Mediante la sottoscrizione del presente accordo, il Laboratorio MeS e l'AUSL Toscana Centro si impegnano a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del presente accordo, descritte nell'Allegato Tecnico, con la massima diligenza, secondo standard di elevata professionalità e

qualità. Le Parti si impegnano a fornire la massima collaborazione nell'espletamento delle attività oggetto del presente atto, attraverso la messa a disposizione di proprio personale qualificato o il conferimento, con oneri a proprio carico, di incarichi a favore di soggetti qualificati che collaborino alle attività di ricerca.

Art. 4 - Responsabili dell'accordo e comunicazioni

Il Laboratorio MeS indica quale Responsabile scientifico del presente Accordo la Prof.ssa Milena Vainieri.

L'Azienda U.S.L. Toscana Centro quale proprio Responsabile del presente Accordo, il Direttore SOC Innovazione organizzativa per la gestione della cronicità e sanità d'iniziativa dott. Lorenzo Roti.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere comunicata come di seguito indicato all'altra Parte.

Le modalità per la concreta esplicazione della collaborazione saranno concordate tra i responsabili, in coerenza con quanto espresso nel presente Accordo.

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- al Laboratorio MeS dell'Istituto di Management, all'attenzione della Responsabile: e-mail milena.vainieri@santannapisa.it; PEC: istituto-management@sssup.legalmail.it;
- all'ASLTC – Piazza di Santa Maria Nuova n. 1 in Firenze - posta elettronica PEC direzione.uslcentro@postacert.toscana.it.

Art. 5 - Riservatezza

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo le Parti potranno scambiarsi informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni (di seguito informazioni confidenziali).

Le Parti si impegnano, anche per il tramite dei propri dipendenti e collaboratori, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo le informazioni confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.

Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, ad esclusione dei propri dipendenti e collaboratori la cui attività sia direttamente collegata e funzionale all'esecuzione del presente Accordo, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa

loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- conservare, con la massima cura e diligenza, le informazioni confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione del presente Accordo. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti nel presente Accordo;
- astenersi dal copiare, duplicare riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le informazioni confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente Accordo.

I dati e le informazioni riferite ai rispondenti, nonché agli eventuali ulteriori interessati, saranno resi anonimi nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal dal D LGS n 101/2018 e di quanto definito all'articolo 8 del presente Accordo.

Fermo restando tutto quanto sopra, la parte ricevente potrà rivelare le informazioni confidenziali: i) per il rispetto di ogni legge, regola o regolamento che le si applichi; ii) se così richiesta da una autorità amministrativa, fiscale o giudiziaria; iii) nella misura necessaria a tutelare i propri diritti derivanti dal presente Accordo.

La violazione degli impegni di riservatezza di una della Parti, darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente Accordo. La Parte non inadempiente dovrà dare comunicazione scritta, mediante PEC, all'altra Parte e l'Accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto di seguito previsto agli artt 6 e 7.

Art. 6 - Proprietà Intellettuale

Le Conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (Background), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato dell'attività di ricerca oggetto del presente Accordo, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (Sideground); nessuna delle previsioni di cui al presente articolo implica la cessione o la licenza di alcun diritto in relazione al Background e al Sideground dell'altra Parte.

I risultati e i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività di ricerca congiunta oggetto del presente Accordo e sviluppati congiuntamente dalle Parti saranno di titolarità dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro e del Laboratorio MeS, quale parte della Scuola Superiore Sant'Anna in parti uguali.

Art. 7 - Pubblicazioni

Ciascuna Parte riconosce che l'altra ha interesse alla pubblicazione di una parte o della totalità dei risultati scientifici raggiunti nell'ambito delle attività regolate dal presente Accordo e si impegna pertanto, dopo aver avuto la possibilità di esaminare le bozze della pubblicazione trasmesse dall'altra Parte e aver verificato l'assenza di violazioni degli obblighi di riservatezza definiti nel presente Accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti e in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare:

- Ai fini delle attività di cui al presente Accordo, l'Azienda U.S.L. Toscana Centro è individuata quale titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'art. 24 del citato GDPR e ss.mm.ii.;
- Ai fini delle attività di cui al presente Accordo, il Laboratorio MeS è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'art. 28 del GDPR e ss.mm.ii..

Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione alle attività in oggetto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità di legge a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo PEC. Le parti ove la richiesta e/o istanza lo richieda si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

La Scuola Superiore Sant'Anna dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@santannapisa.it.

L'Azienda U.S.L. Toscana Centro dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it

Le parti definiscono con specifico atto, allegato al presente Accordo, le modalità e le responsabilità connesse al trattamento dei dati personali per il Progetto.

Art. 9 - Sicurezza

Le Parti considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente Accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente atto. Ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.).

Le attività di cui al presente Accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte delle attività di cui all'Allegato Tecnico. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

Art. 10- Copertura assicurativa

Le Parti reciprocamente attestano che il proprio personale coinvolto nelle attività (da intendersi in senso lato come personale avente un rapporto di lavoro formalizzato con le stesse a qualsiasi titolo, inclusi quindi eventuali collaboratori), beneficia di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Gratuità dell'accordo

La realizzazione delle attività di cui al presente Accordo è effettuata a titolo gratuito dalle Parti.

Art. 12 - Durata e casi di recesso e risoluzione

Il presente atto è valido dalla data di stipula con durata annuale, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, anche in relazione alle esigenze di Regione Toscana, mediante la comunicazione da notificare mediante PEC al massimo 48h prima della scadenza dell'Accordo stesso, all'attenzione dei Responsabili di cui all'articolo 4 del presente Accordo.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierla consensualmente qualora, per esempio, ritenessero più opportune altre forme di collaborazione ovvero qualora ritengano che i risultati raggiunti non soddisfino pienamente le proprie esigenze.

Il Laboratorio MeS può richiedere la risoluzione dell'Accordo in caso di impossibilità di eseguirla per il verificarsi di eventi straordinari con un preavviso di giorni 60 (sessanta). salvo causa di forza maggiore,

L'Azienda U.S.L. Toscana Centro può recedere dall'Accordo di collaborazione per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC, con preavviso di almeno giorni 60 (sessanta), all'attenzione dei Responsabili di cui all'art. 4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita, fermo restando il reciproco impegno di condurre a compimento le attività in corso al momento del recesso o dello scioglimento del presente Accordo.

Art. 13 - Foro competente

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo e fermi gli strumenti della normativa vigente per la composizione stragiudiziale delle liti nei casi in cui gli stessi siano previsti a pena di improcedibilità, ciascuna delle Parti sarà libera di adire l'autorità giudiziaria e, segnatamente, il

Foro di Pisa, che le Parti espressamente convengono quale foro esclusivamente competente alla decisione delle controversie relative al presente Accordo.

Art. 14 - Codice Etico e Codice di Comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione della versione corrente dei rispettivi Codici di Comportamento e del Codice Etico della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna pubblicati sul sito internet istituzionale dell'altra Parte, ai cui principi etico-comportamentali si conformerà l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 15 - Sottoscrizione, oneri fiscali e registrazione

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta in modalità virtuale-autorizzazione n. 77248 del 2.11.2021 dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell'Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo e nei relativi allegati, si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pisa - _____, _____

li, _____

f.to dgt.

Per il Laboratorio MeS

f.to dgt.

Per AUSL Toscana Centro

Il Direttore dell'Istituto di Management

Prof. Lino Cinquini

(riproduzione di documento sottoscritto

digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Direttore Generale

Dr. Valerio Mari

(riproduzione di documento sottoscritto

digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)